

Comune di Grezzana  
(Verona)



REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CELEBRAZIONE  
DEI MATRIMONI CIVILI

(aggiornato alla deliberazione del Giunta Comunale n. 71 del 22/06/2020)

[www.comune.grezzana.vr.it](http://www.comune.grezzana.vr.it)

# Indice

- Art. 1 - Oggetto e finalità'
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 - Luogo della celebrazione
- Art. 4 - Giorni e orario di celebrazione
- Art. 5 - Organizzazione del servizio
- Art. 6 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete
- Art. 7 - Matrimonio su delega
- Art. 8 - Matrimonio celebrato da cittadino delegato
- Art. 9 - Formalità preliminari alla celebrazione
- Art. 10 - Danni e responsabilità
- Art. 11 - Modifiche al regolamento
- Art. 12 - Casi non previsti dal presente Regolamento
- Art. 13 - Entrata in vigore

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1 - Il presente regolamento detta le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui agli art.106 e 110 del codice civile.

2 - La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita e gratuita quando è svolta all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

## **Art. 2 – Funzioni**

1 - La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396, Regolamento dell'ordinamento dello stato civile, purché cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

2- Il celebrante avrà cura del ritiro, della tenuta e del deposito dei registri degli atti di matrimonio utilizzati per la celebrazione.

## **Art. 3 – Luogo della celebrazione**

1- I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale:

- nella sala del Sindaco;
- nella sala Consiliare;
- in altre sale di proprietà comunale ritenute idonee;
- e in tutte quelle sale identificate come “Casa comunale” situate presso ville o palazzi di particolare rilievo storico-artistico, previa verifica da parte del Comune, i cui proprietari ne faranno richiesta. Le richieste dei proprietari saranno di volta in volta valutate dal competente ufficio comunale che definirà il rapporto, sulla base di contratto modale.

## **Art. 4 – Giorni e orario di celebrazione**

1 - I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria da lunedì a sabato negli orari di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.

2 - La celebrazione richiesta in orari diversi, nei giorni feriali o festivi, diversi da quelli stabiliti al successivo comma 3, è subordinata alla disponibilità del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile o di un suo delegato alla celebrazione.

3 - I matrimoni non vengono celebrati nei seguenti giorni: 1 e 6 gennaio, il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, la prima domenica di settembre ed il lunedì successivo (festa del Santo Patrono) il 1° e 2 novembre, l'8, il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre.

## **Art. 5 – Organizzazione del servizio**

1- La richiesta di effettuare la celebrazione del matrimonio civile e di utilizzare le sale a ciò adibite, va presentata almeno 60 giorni prima della data fissata, compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi e indirizzata al Sindaco. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data, l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale. La domanda sarà sottoposta al visto del Sindaco.

2 - La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come previsto dall'articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

3 - Una volta accertata la disponibilità dei locali, gli sposi dovranno provvedere ad effettuare il versamento dell'importo dovuto, presso la tesoreria comunale ed esibire all'Ufficio di Stato Civile la relativa quietanza.

4 - Per l'uso delle sale comunali adibite a matrimonio sono previste delle tariffe differenziate stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale dovute dagli utenti a titolo di rimborso spese. Il costo per l'utilizzo degli ambienti delle ville, i cui proprietari hanno sottoscritto il contratto di comodato, è determinato dalle rispettive proprietà e quindi oggetto di trattativa privata tra la stessa e gli utenti, in funzione dei servizi richiesti.

5 - L'Ufficio di Stato Civile, in coordinamento con gli altri uffici comunali, si occuperà di garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

6 - Le sale della casa comunale potranno essere arredate con addobbi a cura e spese degli sposi, con divieto di appendere fiori o altro alle porte o alle pareti e di utilizzare candele accese o fiamme libere. Nelle sale comunali non è ammesso, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui.

## **Art. 6 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete**

1 - Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, in tempo utile e prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana oppure dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

2 - L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

## **Art. 7 – Matrimonio su delega**

1 - Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'ufficiale di stato civile del Comune di Grezzana con anticipo di almeno 60 giorni. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

2 - Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre almeno 60 giorni prima della data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune di residenza;
- fotocopia dei propri documenti d'identità;
- fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- indicazione del regime patrimoniale

## **Art. 8 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato**

1 - Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni.

2 - Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potranno essere dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

3 - Ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere la delega per accettazione.

## **Art. 9 – Formalità preliminari alla celebrazione**

1 - Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1 per la sposa), anche parenti, muniti di documento d'identità in corso di validità.

2 - Almeno 15 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento d'identità dei testimoni.

## **Art. 10 - Danni e responsabilità**

1 - Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti, salvo identificazione del diretto responsabile.

2 - Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

## **Art. 11 – Modifiche al regolamento**

1 - Eventuali modifiche necessarie per migliorare le modalità di espletamento del servizio o per rivedere le tariffe vengono demandate alla Giunta Comunale.

## **Art. 12 – Casi non previsti dal presente Regolamento**

1 - Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale addetto.

## **Art. 13 – Entrata in vigore**

1 - Il presente regolamento entra in vigore e si applica a tutti i procedimenti in carico alla data di approvazione della delibera consiliare.

---000---